

Allegato "A"

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 29 dicembre 2022

Art. 1 Natura e sede dell'Osservatorio provinciale sulla condizione delle persone con disabilità

1. **L'Osservatorio provinciale** sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio», è **organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico** per l'elaborazione delle politiche provinciali in materia di disabilità, istituito in analogia con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

L'Osservatorio provinciale:

- monitora il reale stato di attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel territorio provinciale;
- esprime pareri e raccomandazioni anche preventivi, ove richiesti dagli Enti locali della Provincia, su atti, azioni e attività che interessano la qualità della vita dei disabili;
- redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione ONU in Provincia di Massa-Carrara;

2. L'Osservatorio ha sede in Massa , presso la Provincia di Massa-Carrara.

Art. 2 Composizione e Nomina

1. L'Osservatorio è presieduto da un **Coordinatore**, nominato dal Presidente della Provincia sulla base del "curriculum" e previo avviso da pubblicare per 15 giorni sul sito dell'Ente e adeguata informazione sulla stampa. Il Coordinatore nomina tra i componenti dell'Osservatorio due Vice Coordinatori rispettando la parità di genere, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. L'Osservatorio è composto da un massimo di venti membri oltre al Coordinatore, al Presidente della Provincia o Vice Presidente con delega alle pari opportunità e a due Consiglieri provinciali di cui uno designato dalla maggioranza e uno dalla/e minoranza/e consiliare.

2. L'Osservatorio dovrà avere la seguente composizione:

- a) **Cinque** rappresentanti effettivi e cinque supplenti delle **Associazioni** di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- b) **Cinque** rappresentanti effettivi e cinque supplenti degli **Ordini/Albi** provinciali di: ingegneri, architetti, geometri, avvocati e commercialisti, uno effettivo ed uno supplente per ogni ordine/albo precedentemente elencato;
- c) **Quattro** rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle seguenti **Categorie produttive** a livello provinciale: Artigiani (CNA, Confartigianato), Balneari,Albergatori, ciascuna delle quali dovrà designare un componente effettivo ed uno supplente;
- d) **Un** rappresentante effettivo ed uno supplente del mondo della **scuola**;
- e) **Un** rappresentante effettivo ed uno supplente del mondo dello **sport**;
- f) **Un** rappresentante effettivo ed uno supplente dei **Patronati**;

g) **Tre** esperti effettivi e tre supplenti nelle materie di competenza dell'Osservatorio.

I componenti effettivi e supplenti sopra elencati sono proposti al Presidente della Provincia dal Coordinatore. Non potranno essere proposti dal Coordinatore soggetti che ricoprono incarichi politici o amministrativi. Il Presidente della Provincia provvede alla costituzione dell'Osservatorio con proprio Decreto.

Il Coordinatore rappresenta l'Osservatorio nei rapporti istituzionali e nei confronti dell'opinione pubblica.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Osservatorio, determina la decadenza automatica, con possibilità di reintegrazione con procedimento uguale a quello di nomina.

3. Alle sedute dell'Osservatorio il Coordinatore convoca quali uditori, senza diritto di voto, i Garanti Comunali e/o i Presidenti delle Consulte Comunali per la disabilità in carica nei Comuni della Provincia.

Art. 3 Funzionamento

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Presidenza e del Servizio Programmazione scolastica e Pari opportunità-Politiche di genere della Provincia di Massa-Carrara;

2. L'Osservatorio è convocato e presieduto dal Coordinatore delibera con la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono di norma espressione unanime dell'Organismo. Ove sia necessario procedere a votazione, l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo dei medesimi, le votazioni possono essere effettuate per appello nominale o per scrutinio segreto. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio. Le deliberazioni sono formalizzate dal Segretario verbalizzante individuato dal Coordinatore;

3. La convocazione dell'Osservatorio con il relativo Ordine del Giorno viene fatta dal Coordinatore per posta elettronica almeno tre giorni liberi prima della seduta;

4. L'Osservatorio si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria quando il Coordinatore ne ravvisa la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri effettivi o del Presidente della Provincia;

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità; agli stessi spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio per missioni istituzionali svolte fuori dal territorio provinciale, nei limiti individuali vigenti per il personale non dirigente dipendente della Provincia e nel limite complessivo della disponibilità annuale del Bilancio della Provincia.

Art. 4 Programma di azione biennale

1. L'Osservatorio predispone un programma di azione biennale contenente le priorità e le azioni da perseguire. Il programma è discusso ed approvato in apposita riunione dell'Osservatorio.

2. Il programma di azione biennale approvato dall'Osservatorio è successivamente adottato con decreto del Presidente della Provincia.

Art. 5 Pari opportunità

1. Nella composizione dell'Osservatorio dovrà essere garantito il principio della parità di genere.

Art. 6 Durata e relazione di fine mandato

1. L'Osservatorio dura in carica per un periodo uguale a quello del Presidente della Provincia;
2. Tre mesi prima della scadenza l'Osservatorio presenta una relazione finale sull'attività svolta al Presidente della Provincia che la trasmette al Consiglio Provinciale, ai fini della valutazione congiunta della proroga della sua durata, comunque non superiore a un anno. La proroga è adottata con decreto del Presidente della Provincia su proposta del Consiglio Provinciale.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione della deliberazione consiliare che lo approva.

* * * * *